

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2006

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006**

(2006/942/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

*Articolo 1*

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE <sup>(1)</sup> e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India <sup>(2)</sup> è garantita, a norma dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.
- (2) È opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, e, dall'altro, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006,

Sono approvati in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006.

I testi degli accordi figurano nell'allegato I e nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

<sup>(2)</sup> GU L 190 del 23.7.1975, pag. 35.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. KORKEAOJA

---

## ALLEGATO I

## ACCORDO

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006**

A. Lettera n. 1

Bruxelles, 21 novembre 2006

Signor ...,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
dell'Unione europea*

Por la Comunidad Europea  
Za Evropské společenství  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Euroopa Ühenduse nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Eiropas Kopienas vārdā  
Europos bendrijos vardu  
Az Európai Közösség részéről  
Għall-Komunità Ewropea  
Voor de Europese Gemeenschap  
W imieniu Wspólnoty Europejskiej  
Pela Comunidade Europeia  
Za Európske spoločenstvo  
Za Evropsko skupnost  
Euroopan yhteisön puolesta  
För Europeiska gemenskapens vägnar



B. Lettera n. 2

Bruxelles, 21 novembre 2006

Signor ...,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome dei governi  
degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3*

For the Government of Barbados




For the Government of Belize




Pour le gouvernement de la République du Congo




For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji



For the Government of the Cooperative Republic of Guyana




Pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire



For the Government of Jamaica




For the Government of the Republic of Kenya



Pour le gouvernement de la République de Madagascar




For the Government of the Republic of Malawi

A handwritten signature consisting of a large, circular, scribbled loop followed by a short, wavy horizontal line.


Pour le gouvernement de la République de Maurice

A handwritten signature consisting of a long, diagonal stroke that curves downwards at the end, followed by a small, wavy horizontal line.

For the Government of the Republic of Mozambique

A complex handwritten signature with multiple overlapping loops and a long, sweeping horizontal line that extends to the right.

For the Government of the Republic of Suriname

A handwritten signature featuring a large, stylized letter 'S' that loops back and crosses itself, with a long horizontal line extending to the right.

For the Government of Saint Kitts and Nevis

A handwritten signature that appears to read 'S. Butler' in a cursive script, followed by a small dot.

For the Government of the Kingdom of Swaziland

A handwritten signature consisting of two distinct, stylized characters or symbols, possibly 'S' and 'D', written in a cursive style.

For the Government of the United Republic of Tanzania




For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago




For the Government of the Republic of Uganda



For the Government of the Republic of Zambia



For the Government of the Republic of Zimbabwe



---

## ALLEGATO II

## ACCORDO

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006**

A. Lettera n. 1

Bruxelles, 27 ottobre 2006

Signor ...,

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso accordo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
dell'Unione europea*

Por la Comunidad Europea  
Za Evropské společenství  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Euroopa Ühenduse nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
On behalf of the European Community  
Au nom de la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Eiropas Kopienas vārdā  
Europos bendrijos vardu  
Az Európai Közösség részéről  
Għall-Komunità Ewropea  
Voor de Europese Gemeenschap  
W imieniu Wspólnoty Europejskiej  
Pela Comunidade Europeia  
Za Európske spoločenstvo  
Za Evropsko skupnost  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar

B. Lettera n. 2

Bruxelles, 27 ottobre 2006

Signor ...,

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso accordo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo di cui alla lettera stessa su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica dell'India*

For the Government of the Republic of India  
 Por el Gobierno de la República de la India  
 Za vládu Indické republiky  
 For regeringen for Republikken Indien  
 Für die Regierung der Republik Indien  
 India Vabariigi valitsuse nimel  
 Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας  
 Au nom du gouvernement de la République de l'Inde  
 Per il governo della Repubblica dell'India  
 Indijas Republikas valdības vārdā  
 Indijos Respublikos Vyriausybės vardu  
 Az Indiai Köztársaság kormánya részéről  
 Ghall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja  
 Voor de Regering van de Republiek India  
 W imieniu Rządu Republiki Indii  
 Pelo Governo da República da Índia  
 Za vládu Indické republiky  
 Za Vlado Republike Indije  
 Intian tasavallan hallituksen puolesta  
 På Republiken Indiens regerings vägnar

